

Cassazione: l'evento straordinario rende i contratti rinegoziabili

DIRITTO CIVILE

Per la Suprema corte va preservato il dovere di correttezza contrattuale

Accordi rivedibili solo se al loro interno ci sono i parametri per le modifiche

Angelo Busani

L'epidemia in atto spinge a intuire l'esistenza, nel nostro ordinamento, di un principio generale consistente in un «obbligo di rinegoziazione» dei contratti «ogni qualvolta una sopravvenienza rovesci il terreno fattuale e l'assetto giuridico-economico su cui è eretta la pattuizione negoziale»: la parte danneggiata «deve poter avere la possibilità di rinegoziare il contenuto delle prestazioni».

Sono le testuali parole che si leggono in un documento della Cassazione (relazione n. 56 dell'8 luglio 2020) nel quale l'ufficio massimario della Corte non riferisce di una giurisprudenza formata sullo spinosissimo tema dei contratti (si pensi solo alle locazioni di uffici e negozi) andati in default a causa di Covid-19, ma contiene una dissertazione di natura tipicamente dottrinale che, tuttavia, essendo riportata in uno scritto proveniente dal giudice della legittimità, assume un peso diverso (impregiudicato poi ogni ragionamento sul tema se alla Cassazione spetti di orientare la giurisprudenza del futuro rispetto a questioni non ancor giunte al giudizio di legittimità).

La Cassazione, dunque, imposta il suo ragionamento sul dovere di correttezza contrattuale, che nel Codice civile è espresso negli articoli 1175 (debitore e creditore devono comportarsi con correttezza), 1337 (le trattative devono svolgersi in buona fede), 1366 e 1375 (il contratto deve interpretarsi ed eseguirsi secondo buona fede); e sul rilievo che, ogni qualvolta un dato aspetto del rapporto non sia stato oggetto di contrattazione, il giudice può integrare il contratto secondo «gli usi» e (soprattutto) secondo «l'equità» (articolo 1374).

Da queste premesse si dovrebbe derivare la conclusione che la rinegoziazione, a fronte di sopravvenienze che alterano il rapporto di scambio concordato nel contratto, diventa un «passaggio obbligato» per conservare il piano di costi e ricavi originariamente pattuito, con la conseguenza che chi si sottrae all'obbligo di ripristinarlo commetterebbe una grave violazione del regolamento contrattuale.

È peraltro evidente – secondo la Cassazione – che l'obbligo di rinegoziare impone di intavolare nuove trattative, ma non anche di concludere un contratto alle condizioni volute dalla parte che pretende la rinegoziazione. Di conseguenza, se si è in presenza dei presupposti che legittimano la richiesta di revisione del contratto, la parte destinataria di questa richiesta:

● è adempiente se raccoglie l'invito e propone (e accetta) soluzioni riequilibrative eque e accettabili alla luce dell'economia del contratto;

NT+ FISCO

IMPOSTE E AGEVOLAZIONI



FISCO E AGRICOLTURA

Prodotti di terzi come redditi diversi

L'acquisto di prodotti agricoli presso terzi e rivenduti allo stato originario da parte di un'impresa agricola genera reddito diverso come ha confermato la risposta all'interpello 228/2020 dell'agenzia delle Entrate. La nota fa riferimento alla vendita occasionale pertanto se tale attività viene svolta abitualmente assume la natura di attività commerciale tassata a bilancio. Peraltro si tratta di una fattispecie che si presenta con una certa frequenza anche perché stimolata dallo stesso legislatore come dimostrano i numerosi mercati contadini che si tengono sul territorio.

— Gian Paolo Tosoni

Il testo integrale dell'articolo su: ntplusfisco.ilsole24ore.com

INVESTIMENTI

Nuova Sabatini con più chance

Nel percorso di conversione parlamentare il decreto Semplificazioni (Dl 76/2020) ha registrato un'ulteriore novità in termini di incentivi alle imprese, modificandosi il testo dell'articolo 39 che, sino alle variazioni in discussione, si occupava del solo incentivo Sabatini (articolo 2 della legge 98/2013), con la modifica introdotta in sede di conversione all'articolo 39, si dispone che, proprio limitatamente ai programmi di investimento per la tutela ambientale, è ammessa la fabbricazione di gas industriali, in conformità e alle condizioni di cui agli articoli 36 e 37 del regolamento (Ue) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Il tutto, spiega il nuovo articolo 39, nel pieno rispetto della ratio di fondo della legge 181/1989, ossia accelerare la ripresa economica ed occupazionale.

— Alessandro Sacrestano

Il testo integrale dell'articolo su: ntplusfisco.ilsole24ore.com

● è inadempiente se si oppone a nuove trattative, se si limita a intavolare trattative «di facciata» o se conduce trattative «maliziose», senza cioè alcuna seria intenzione di addivenire alla modifica del contratto resosi squilibrato.

Quando, dunque, si verificano i presupposti che legittimano il giudice a integrare il contratto in caso di inadempimento della parte contrattuale richiesta di rinegoziazione? Su questo essenziale punto la Cassazione afferma che non di ogni contratto può essere richiesta la rinegoziazione, ma, beninteso, solo «ogni volta che dal regolamento negoziale» emergano «i termini in cui le parti hanno inteso ripartire il rischio derivante dal contratto, fornendo al giudice i criteri atti a ristabilire l'equilibrio negoziale». Vi è, quindi, la necessità di «individuare un parametro cui adeguare il contratto».

Un ultimo, ma fondamentale, punto di riflessione concerne poi il rimedio per il caso in cui il soggetto obbligato a rinegoziare si renda inadempiente all'esecuzione del contratto rinegoziato. Sotto questo profilo, nel documento della Cassazione si indica che, al rimedio del risarcimento del danno, può plausibilmente affiancarsi quello dell'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre, normato nell'articolo 2932 del Codice civile: in sostanza, al giudice potrebbe essere richiesto di esercitare il potere di sostituirsi alle parti pronunciando una sentenza che tenga luogo dell'accordo di rinegoziazione non concluso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA LEGISLAZIONE DI EMERGENZA

Il giudice valuta l'inadempimento da Covid

Responsabilità del debitore esclusa per omissioni legate alle misure di contenimento

La legislazione emergenziale fin da subito si è occupata delle perturbazioni che avrebbero potuto infettare i contratti a causa dell'epidemia da Covid-19: l'articolo 91, comma 6-bis, Dl 18/2020, ha, infatti, stabilito che il «rispetto delle misure di contenimento» deve essere «sempre valutata ai fini dell'esclusione... della responsabilità del debitore».

In altre parole, il giudice che sia chiamato a decidere in ordine alle conseguenze generate dall'inadem-

pimento dovrà necessariamente «valutare» la situazione concreta mettendo l'inadempimento su un piatto della bilancia e la necessità di rispettare le «misure di contenimento» anti Covid-19 (ad esempio: le limitazioni agli spostamenti) sull'altro piatto.

Si tratta di una norma che è stata scritta per fronteggiare l'implacabile disposto dell'articolo 1218 del Codice civile: deve risarcire il danno il debitore il quale non sia in grado di provare l'inadempimento «è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile». Vale a dire che il debitore può sottrarsi al risarcimento solo provando (prova massimamente difficile) la sopravvenienza di una situazione di

impossibilità non a lui imputabile. Tra l'altro, se l'obbligazione scaturente dal contratto consiste in un pagamento di denaro, è noto che la prestazione di denaro non può essere oggetto – per definizione – di una impossibilità sopravvenuta.

In questo quadro, si è inserito, dunque, il comma 6-bis: si tratta di una norma che non tacita l'articolo 1218 del Codice civile, ma impone (in tal senso, l'avverbio «sempre») al giudice che sia chiamato a decidere su un inadempimento di «valutare l'esclusione» della responsabilità del debitore nel (solo) caso in cui l'inadempimento sia stato provocato dal «rispetto delle misure di contenimento»: in sostanza, ad esempio, chi si sia reso

inadempiente per esser stato messo in quarantena a seguito di contatti con una persona sintomatica potrà chiedere di vedere parificare la sua situazione a quella dell'impossibilità sopravvenuta incolpevole.

Di conseguenza, nella relazione n. 56 dell'8 luglio 2020 (si veda l'articolo qui sopra), la Cassazione riconosce che non è esclusa, ad esempio, l'evenienza di un debitore il quale, seppur frenato dalle prescrizioni di contrasto dell'epidemia, sia comunque responsabile dell'inadempimento, poiché, «qualora si fosse adoperato secondo ordinaria diligenza, avrebbe potuto esattamente adempiere nel rispetto contestuale delle prescrizioni, ovviandovi mediante contromisure non

eccessivamente onerose».

Altro caso possibile è quello del debitore che rimanga inerte e inadempiente, non in osservanza di una misura di contenimento, bensì in forza del timore che l'esecuzione della prestazione metta a repentaglio l'incolumità sua o dei suoi collaboratori: non spettando al singolo debitore (ma semmai alla pubblica autorità) soppesare i rischi epidemiologici, «l'inadempimento non sarebbe in tal caso giustificato dalla causa straordinaria di giustificazione tratteggiata dalla legislazione emergenziale e costituirebbe, a tutti gli effetti, un inadempimento imputabile».

—A.Bu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA